



per



CONVENZIONE RC PATRIMONIALE (D&O) RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI AFFILIATE P.G.S.

RISCHIO ASSICURATO

- a) qualsiasi Sinistro derivante da Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti degli Assicurati per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e comunicate all'Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione (ovvero durante l'estensione del Periodo di Osservazione, ove applicabile), a cagione di qualsiasi Atto Illecito commesso dagli Assicurati individualmente o collegialmente nella loro qualità di Assicurati salvo che e nella misura in cui la Società abbia comunicato all'Assicuratore che:
- i. la Società ha indennizzato o intende indennizzare gli Assicurati essendo ciò consentito della legge o dalle disposizioni degli atti societari applicabili; oppure che
 - ii. La Società è tenuta ad indennizzare gli Assicurati ai sensi della legge o per effetto di disposizioni di atti societari o di contratti stipulati con gli Assicurati;
- b) Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti degli Assicurati per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e comunicate all'Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione (ovvero durante l'estensione del Periodo di Osservazione, ove applicabile), a cagione di qualsiasi Atto Illecito commesso dagli Assicurati individualmente o collegialmente nella loro qualità di Assicurati ma soltanto se e nella misura in cui la Società abbia comunicato all'Assicuratore che:
- (i) la Società ha indennizzato o intende indennizzare gli Assicurati, essendo ciò consentito dalla legge o dalle disposizioni degli atti societari applicabili; oppure che
 - (ii) la Società è tenuta ad indennizzare gli Assicurati ai sensi della legge o per effetto di disposizioni di atti societari o di contratti stipulati con gli Assicurati

CHI E' ASSICURATO

- (a) Qualsiasi persona fisica che sia stata in passato, sia al presente o possa essere in futuro titolare di una delle seguenti cariche:
- (i) la carica di amministratore, direttore generale, sindaco, dirigente, presidente, membri del collegio di gestione, del consiglio di sorveglianza, del comitato di gestione della Società, della Giunta, componenti degli organi statutari e la carica di “Director” o “Officer” nei paesi a giurisdizione anglosassone;
 - (ii) la carica di amministratore, direttore generale, sindaco, dirigente, membri del collegio di gestione, del consiglio di sorveglianza, del comitato di gestione e di “Director” o “Officer” di qualsiasi Società Controllata costituita in Italia o non, o qualsiasi altra carica che, in base alla legge applicabile, possa ritenersi sostanzialmente equivalente alla carica di amministratore, direttore generale, sindaco o dirigente di una Società costituita in Italia;
 - (iii) membro dell’Organismo di Vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/2001, dipendente responsabile della sicurezza previsto dal D. Lgs. 81/2008 e dipendente responsabile del trattamento dei dati personali previsto dal D. Lgs. 196/2003.
 - (iv) qualsiasi altra carica direttiva all'interno della Società, secondo quanto indicato nella Scheda di Copertura od altrimenti concordato per iscritto con l’Assicuratore.

ESCLUSIONI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

L'Assicuratore non corrisponderà alcun Indennizzo in relazione a Sinistri che derivino da una Richiesta di Risarcimento:

- (a) che sia stata causata o a cui abbia concorso o che sia conseguenza di una circostanza già esistente all'inizio del Periodo di Assicurazione o prima di allora e di cui gli Assicurati sapevano, o dovevano ragionevolmente sapere, che avrebbe potuto dare origine ad una Richiesta di Risarcimento.
- (b) che sia stata causata o a cui abbia concorso o che sia conseguenza di una condotta disonesta, fraudolenta o dolosa da parte degli Assicurati, fermo restando tuttavia che l'Assicuratore terrà indenni gli Assicurati:
 - (i) in ordine a Costi e Spese sostenuti nel difendersi con successo da procedimenti iniziati in relazione e tale Atto Illecito;
 - (ii) in ordine ai Sinistri per i quali la sentenza e il lodo arbitrale definitivo, emessi a conclusione di procedimenti giudiziari o arbitrali iniziati nei confronti degli Assicurati, abbiano stabilito che gli Assicurati in questione siano bensì responsabili di tale Atto Illecito ma ad un titolo diverso della condotta disonesta fraudolenta e dolosa che essi avrebbero tenuto in relazione e tale Atto Illecito;

ESCLUSIONI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

- (c) che sia stata causata o a cui abbia concorso o che sia conseguenza del fatto che Assicurati abbiano conseguito qualsiasi utile o vantaggio o abbiano percepito qualsiasi remunerazione di cui non avevano diritto. Al fine di determinare l'applicabilità di questa esclusione, gli Atti Illeciti compiuti da qualsiasi Assicurato non saranno attribuiti a nessun altro Assicurato. Tale esclusione si applicherà unicamente se sarà comprovata attraverso un qualsiasi procedimento giudiziario, civile o penale, un procedimento amministrativo, attraverso indagini, arbitrati o altre controversie giudiziali nei confronti dell'Assicurato, o attraverso qualsiasi ammissione resa verbalmente o in forma scritta da un Assicurato in un tribunale o al di fuori di esso, purché il comportamento o i comportamenti summenzionati, sia realmente avvenuto.
- (d) che abbia ad oggetto la restituzione da parte di Assicurati di qualsiasi remunerazione che sia stata ad essi corrisposta senza la previa approvazione della Società o dei soci della stessa, qualora la corresponsione della remunerazione in questione senza tale previa approvazione costituisca violazione delle disposizioni di qualsiasi legge applicabile.
- (e) che sia stata avanzata da terzi e che abbia a fondamento o ad origine o in cui si sostenga che gli Assicurati o la Società abbiano violato doveri di natura professionale nei confronti di tali terzi.

ESCLUSIONI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

- (f) che sorga da programmi o piani di carattere pensionistico o previdenziale.
- (g) che sia stata avanzata da parte e per conto o per iniziativa della Società, fatto salvo quanto disposto dall'Articolo 2393 del codice civile.
- (h) nella misura in cui il Sinistro in questione possa trovare un'altra fonte assicurativa di Indennizzo, diversa dal presente Certificato, fatte salve le disposizioni dell'art. 1910 del Codice Civile.
- (i) che sia fondata, direttamente od indirettamente, su un'effettiva o presunta lesione fisica, malattia infermità o morte di qualsiasi persona o sul danneggiamento e la distruzione, effettivi o presunti di beni materiali, ivi compresa l'impossibilità di utilizzazione degli stessi. In ogni caso qualsiasi Richiesta di Risarcimento attinente a sofferenza psicologica non sarà esclusa per quanto riguarda le Richieste di Risarcimento inerente a Rapporti di Lavoro.
- (l) che abbia fondamento od origine, diretta o indiretta, o che sia il risultato o la conseguenza di effettive o pretese infiltrazioni, inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo o del mancato rispetto di leggi, regolamenti e di disposizioni emanate dalla Pubblica Amministrazione per la protezione dell'ambiente, fermo restando tuttavia che l'Assicuratore terrà indenni gli Assicurati:

ESCLUSIONI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

- (i) in ordine a Costi e Spese sostenuti nel difendersi con successo da procedimenti iniziati in relazione a tale Atto Illecito. La presente garanzia è prestata, nell'ambito del Massimale assicurato e limitatamente a quei Sinistri laddove è applicabile la giurisdizione italiana per fatti avvenuti sul territorio Italiano, sino a concorrenza massima del 25% del Massimale per ciascun Sinistro con un massimo di € 500.000,00 (“sottolimito di garanzia”) per anno Assicurativo.
- (ii) in ordine a Richieste di Risarcimento presentate contro gli Assicurati da azionisti della Società, attraverso l’esercizio dell’Azione Sociale di Responsabilità come da disposto dall’Articolo 2393 del codice civile, direttamente o indirettamente riferibili a Richieste di Risarcimento della Società o degli azionisti della stessa, a meno che alla data di decorrenza del rischio indicata nel modulo del Certificato, la Società, gli Assicurati o qualsiasi dipendente della Società con responsabilità in materia di ambiente, inquinamento fosse a conoscenza di o avrebbe potuto prevedere delle circostanze o degli Atti Illeciti che avrebbero potuto generare una Richiesta di Risarcimento nei confronti della Società o gli Assicurati.
- (m) che sia stata causata o a cui abbia concorso o che sia conseguenza di un Sinistro che sia stato direttamente o indirettamente causato e a cui abbia concorso o che abbia origine da:

ESCLUSIONI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

- (i) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivanti da combustibile nucleare o da qualsiasi altra scoria nucleare proveniente dall'uso di combustibile nucleare;
- (ii) proprietà radioattive tossiche o esplosive di qualsiasi composto nucleare esplosivo o di qualsiasi componente nucleare dello stesso.
- (n) che abbia ad oggetto imposte, multe, contributi previdenziali, contributi e fondi pensione, penali e la condanna al risarcimento di danni di natura punitiva e esemplare inflitta direttamente agli Assicurati o qualsiasi Richiesta di Risarcimento che ai sensi di qualsiasi legge applicabile non possa costituire oggetto di copertura Assicurativa.
- (o) che sia stata avanzata da parte e per conto di terzi in relazione ad Atti Illeciti commessi negli Stati Uniti d'America e in Canada o comunque in ogni caso in cui un procedimento giudiziario relativo ad Atti Illeciti sia stato iniziato o sarà iniziato davanti alle corti degli Stati Uniti d'America e del Canada.
- (p) che derivi, direttamente o indirettamente da Atti Illeciti o comportamenti posti in essere dopo la fusione, acquisizione o cambio di controllo come previsto all'Articolo 7.

ESCLUSIONI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

- (q) che sia presentata nei confronti di qualsiasi Assicurato in qualsiasi modo riconducibile a cittadini, società o governi dei paesi contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell'OFAC ("Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America), a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: Cuba, Iran, Corea del Nord, Myanmar, Sudan, Libia e Siria. Si conviene inoltre che l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o persona giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste dall'ONU, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America oppure al rimborso di un Assicurato che abbia indennizzato tale persona fisica o persona giuridica.
- (r) avanzata nei confronti degli Assicurati che si presume sia in relazione con, che risulti da, che sia basata su o attribuibile a fallimento, insolvenza o qualsivoglia altra procedura concorsuale a carico della Società.

Le indicazioni di premio e l'assunzione del rischio sono soggetti alla compilazione del questionario assuntivo stampabile al **[seguito link](#)**.

Unitamente al questionario dovrà essere inviata copia dell'ultimo bilancio approvato alla seguente e.mail: **m.coletti@leadbroker.it** – **portafoglio@leadbroker.it**

Disclaimer

Il presente documento è redatto ai soli fini promozionali. Per le garanzie complete e le esclusioni di polizza è necessario riferirsi alla [Condizioni Generali di Assicurazione](#) e al [DIP](#).